

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2017****relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo****[Picpoul de Pinet (DOP)]**

(2017/C 253/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Francia ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Picpoul de Pinet» ai sensi della sezione 2, capo I, titolo II, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) Fino al 2013 la denominazione «Languedoc Picpoul-de-Pinet» beneficiava di una protezione ai sensi degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽²⁾ e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione ⁽³⁾. Nel 2013 la denominazione «Languedoc Picpoul-de-Pinet» è stata eliminata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Conformemente all'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato tale domanda e ha accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all'articolo 97, paragrafo 1, nonché agli articoli 100, 101 e 102 del suddetto regolamento. Sebbene la denominazione «Picpoul de Pinet» contenga il termine «picpoul», che è il nome di una varietà di uve da vino, è assodato che la denominazione è stata utilizzata tradizionalmente sul territorio dello Stato membro in questione, dal momento che la domanda di registrazione è conseguente all'eliminazione della precedente denominazione «Languedoc Picpoul-de-Pinet» dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La denominazione «Picpoul de Pinet» costituisce quindi una denominazione di origine ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'eventuale registrazione della denominazione di origine «Picpoul de Pinet» quale richiesta non impedirà l'utilizzo del nome della varietà di uve da vino «picpoul» nell'etichettatura dei vini prodotti con uve di questa varietà ma non in conformità con il disciplinare del «Picpoul de Pinet», dal momento che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è quindi opportuno pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento della pubblicazione del disciplinare effettuata nel corso della procedura nazionale di esame della domanda di protezione della denominazione «Picpoul de Pinet».

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare della denominazione «Picpoul de Pinet» (DOP) figurano nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20).

A norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo è previsto nei due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«PICPOUL DE PINET»

PDO-FR-N1672

Data di presentazione della domanda: 6.1.2014

1. Nome (nomi) da registrare

Picpoul de Pinet

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino/dei vini

Picpoul de Pinet

La denominazione di origine controllata «Picpoul de Pinet» è riservata ai vini bianchi secchi fermi.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

Il tenore in zuccheri fermentabili dei vini pronti per l'immissione in commercio è inferiore o uguale a 3 g/l.

La produzione della denominazione «Picpoul de Pinet» è declinata esclusivamente in vino bianco, proveniente da un'unica varietà, il Piquepoul Blanc.

I vini presentano una veste brillante, di color dorato pallido con riflessi verdi nei vini giovani. Il loro naso, fine ed elegante, è per lo più floreale (tiglio, biancospino) e fruttato nelle note di agrumi (pompelmo, limone) con una punta minerale.

In bocca presentano un equilibrio fine e fresco e una spalla acida caratteristica che li distingue da tutti gli altri vini bianchi della regione.

5. Pratiche vitivinicole*a. Pratiche enologiche essenziali*

Pratiche enologiche

Pratica enologica specifica

È vietato l'uso di pezzi di legno.

È vietato l'uso di carbone per uso enologico, singolarmente o in combinazione nelle preparazioni.

I vini sono ottenuti per pressatura diretta, con o senza macerazione previa dell'intera vendemmia.

La macerazione previa dell'intera vendemmia è realizzata su una vendemmia protetta mediante inertizzazione.

Pratica colturale

Densità minima d'impianto della vigna: 4 400 vitigni/ettaro.

Distanza interfilare massima: 2,25 metri.

Superficie massima per vitigno: 2,25 m².

Le vigne devono essere a palizzata.

b. Rese massime

66 hl/ha

6. Zona delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Hérault: Castelnaud-de-Guers, Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet, Pomerols.

7. Uve da vino principali

Piquepoul blanc B

8. Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica è ubicata sul limitare dell'Etang de Thau, nei pressi del Mar Mediterraneo, su ogni lato della Via Domitia, fra i comuni di Agde, Pézenas e Sète.

Le formazioni geologiche e pedologiche risalenti al cretaceo e al pliocene disegnano rilievi morbidi che scendono in lieve pendenza verso la laguna, esposti di norma lungo l'asse nord-ovest/sud-est. Il vigneto si estende dalle rive della laguna fino a 100 metri di altitudine. Sull'altopiano è continuo, mentre nella parte settentrionale della zona geografica si alterna a pinete e garriga.

La zona geografica beneficia di una pluviometria annuale scarsa, specialmente in estate. La temperatura media annua è elevata. I corpi idrici circostanti hanno un ruolo di primo piano nel mitigare gli scarti di temperatura: la prossimità del mare e dell'Etang de Thau riduce le variazioni di temperatura stagionali annue e giornaliere, le brezze marine limitano i rialzi di temperatura diurni estivi. La vegetazione spontanea è tipica di questo ambiente marittimo caldo, con boschetti di pini e lecci che punteggiano il paesaggio.

La vocazione viticola della zona geografica della denominazione «Picpoul de Pinet» è attestata già in epoca romana, come testimoniano le vestigia di ville gallo-romane.

Questo vigneto, vicino agli antichi porti di Agde e Sète è uno dei vigneti storici delle coste mediterranee. Denominato «Vignoble de la Marine» o «La Marine», è conosciuto fin dall'antichità per i suoi vini bianchi.

La varietà Piquepoul B, ben impiantata in uno dei suoi siti ideali e citata da Olivier de Serres nel 1608 fra le varietà nobili di qualità con il nome di «Picque-Poule blanc», ha la caratteristica di sgranarsi facilmente ed è costume disporre «vassoi» sotto i ceppi per recuperare gli acini molto maturi. Un decreto dell'11 dicembre 1945 inserisce il «Picquepoul de Pinet» nella categoria dei vini bianchi del Languedoc e il 26 novembre 1954 i vini bianchi della zona geografica sono riconosciuti come «appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Picpoul de Pinet» (denominazione di origine vino delimitato di qualità superiore Picpoul de Pinet). Nel 1960 il progetto volto a riunire 15 denominazioni d'origine storiche «vin délimité de qualité supérieure» (vino delimitato di qualità superiore) dei dipartimenti dell'Hérault e dell'Aude sfocia nel riconoscimento della denominazione d'origine «vin délimité de qualité supérieure Coteaux du Languedoc» (vino delimitato di qualità superiore Coteaux du Languedoc), in cui il nome Languedoc si impone come portatore di valori storici e culturali di questa viticoltura millenaria.

I produttori della denominazione di origine «vino delimitato di qualità superiore Picpoul de Pinet» aderiscono a questo progetto nel 1984. Al momento del riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coteaux du Languedoc», nel 1985, si mantiene l'utilizzo del nome «Picpoul de Pinet», con la facoltà di integrare la denominazione di origine controllata con la denominazione geografica complementare «Picpoul de Pinet» (vini bianchi prodotti unicamente a partire dalla varietà Piquepoul B).

Le conoscenze viticole si esprimono nella scelta dei luoghi di impianto del vitigno scegliendo solo le parcelle ubicate su una pendenza lieve e che presentano suoli dal buon regime idrico, senza radicazione forzata.

Queste conoscenze viticole si esprimono anche nella scelta delle forme di allevamento in cui si favorisce, per un vitigno vigoroso e poco produttivo, la potatura corta, con una forma di allevamento tradizionale ad alberello o a cordone speronato, il controllo della produzione con una resa moderata, una densità di impianto superiore a 4 400 vitigni per ettaro nonché un elevato grado di maturazione delle uve allevate nel rispetto degli usi.

Infine, le conoscenze viticole si esprimono nelle rigorose disposizioni di trasporto della vendemmia che consentono di preservare la qualità di questo vitigno a pellicola fine, e nell'applicazione di una pressatura diretta della vendemmia protetta, onde mantenere la finezza aromatica e l'equilibrio dei vini.

Per conservare la diversità patrimoniale di questo vitigno emblematico della zona geografica, i produttori hanno istituito una banca dei cloni che funge da base per la selezione delle piante.

Il «Picpoul de Pinet» è un vino bianco proveniente dalla varietà unica Piquepoul B, perfettamente adattata all'ambiente naturale della zona geografica. In effetti, questa zona registra scarse precipitazioni ma possiede suoli profondi e drenanti che, abbinati al clima umido marino, favoriscono la maturazione ottimale di questo vitigno tardivo, consentendo l'espressione di aromi floreali e fruttati, con note di agrumi e una punta minerale, associati a una punta di acidità, che distinguono il Picpoul de Pinet dagli altri vini bianchi della regione.

L'abilità dei vignaioli si esprime sia nella scelta dei luoghi di impianto del vigneto, sia nella scelta delle forme di allevamento che favoriscono, per questo vitigno vigoroso, una forma di allevamento tradizionale e un controllo della produzione che permettono di raggiungere un grado di maturazione delle uve coltivate nel rispetto degli usi.

Infine, i produttori garantiscono e preservano la finezza aromatica e l'equilibrio dei vini conferendo la massima cura al trasporto e alla pressatura della vendemmia.

9. **Ulteriori condizioni essenziali**

Denominazione geografica complementare

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica ampliata «Languedoc». Le dimensioni dei caratteri di questa unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Tutte le menzioni facoltative il cui utilizzo, in virtù delle disposizioni dell'Unione, può essere regolamentato dagli Stati membri, sono iscritte a caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Hérault: Agde e Marseillan.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b0a39007-4c88-4090-8523-f19de64abead
